

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 20 dicembre 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 10 dell'O.d.G.

N. 111 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Erogazione dell'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia".

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno venti del mese di dicembre alle ore 9,30., in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente di turno - vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo		si
3) Andretta avv. Aurelio		si	28) Palma avv. Vincenzo	si	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	si		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano			31) Papapietro sig. Giovanni		si
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio		si
8) Calvario avv. Pasquale		si	33) Princigalli sig. Giacomo		si
9) Clemente sig. Tommaso	si		34) Prof. Nicola	si	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colaronaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		si
15) Di Girolamo sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	si	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino		si	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	si		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

A relazione del Sig. Presidente di turno on. Matarrese
(si è allontanato Augelli).

Il Presidente informa l'Assemblea che decimo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Erogazione dell'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia".

Dà la parola al relatore per la Quarta Commissione Consiliare Permanente, consigliere Scamarcio.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1
(Criteri generali)

Fino alla completa attuazione della riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera in applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, con i mezzi finanziari derivanti dal riparto tra le Regioni del fondo nazionale ospedaliero e secondo le modalità stabilite con la presente legge. Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 2
(Aventi diritto)

Hanno diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia:

- i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza diretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;
- i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza indiretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattie anche aziendali;
- i cittadini italiani non abbienti assistiti a norma dell'art.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

13, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386;
- i cittadini italiani iscritti nel ruolo regionale di cui al successivo art. 15 della presente legge;
- i cittadini italiani non aventi posizione assicurativa, ma assistibili in base a vigenti disposizioni;
- gli stranieri non stabilmente residenti sul territorio regionale, assistibili in base alle convenzioni internazionali.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai consiglieri Laera-Andretta un emendamento aggiuntivo, costituente altro comma: "Hanno, altresì, diritto al ricovero con accompagnamento di un familiare i soggetti di età inferiore a gli anni due, o, nei casi di grave menomazione, da certificarsi da parte del primario responsabile del reparto, i soggetti di età non superiore agli anni dodici". Posto ai voti, l'emendamento è respinto con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua ste-sura originaria. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

**Art. 3
(Assistenza diretta)**

Ai cittadini e agli stranieri indicati al precedente art. 2 la Regione Puglia assicura l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma diretta, senza limiti di durata e con criteri di uniformità, attraverso:

- gli ospedali dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale;
- le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, le case di cura private, con i quali la Regione

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Puglia abbia stipulato apposita convenzione ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 17 agosto 1974, n. 386.

E' stato presentato dai consiglieri Laera-Andretta un emendamento aggiuntivo, dopo l'ultimo comma: "I ricoveri presso case di cura sono disposti dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza del ricoverando". Posto ai voti, è respinto con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua stesura originaria. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

**Art. 4
(Assistenza indiretta)**

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgono della facoltà di ricoverarsi in istituti o case di cura non convenzionati, la Regione Puglia rimborserà una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate, ubicate sul territorio regionale.

L'ammontare della suddetta spesa media è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sanità.

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che si trovino all'estero per ragioni di lavoro, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera secondo i vigenti ordinamenti dei rispettivi enti mutualistici.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia rimborserà alle casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in Comuni della Puglia.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' stato presentato dai consiglieri Lacra-Andretta un emendamento aggiuntivo al terzo comma dopo la parola "ospedaliera" delle parole "nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge". Posto ai voti, è respinto con votazione palese all'unanimità. Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua stesura originaria. Approvato con votazione palese a maggioranza, con la astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

**Art. 5
(Convenzioni della Regione Puglia)**

Le convenzioni di cui al precedente art. 3 sono deliberate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sanità e sulla base degli appositi schemi che il ministero della Sanità deve predisporre a norma dell'art. 18, secondo e quarto comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

**Art. 6
(Convenzioni in atto alla data
dell'11 luglio 1974)**

L'erogazione dell'assistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici ed in atto alla data dell'11 luglio 1974 sarà assicurata dalla Regione Puglia ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private fino alla data di emanazione degli schemi di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Ai cittadini residenti in Comuni della Puglia che si rico-
verino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura
riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui
all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n.
132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n.
817 e case di cura private in data successiva a quella di ema-
nazione degli schemi di cui al secondo comma dell'art. 18 della
legge 17 agosto 1974, n. 386 la Regione Puglia assicurerà l'as-
sistenza ospedaliera in forma indiretta, rimborsando la quota
prevista all'art. 4 della presente legge.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione
dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 7

(Assistenza in casi di esigenze terapeuti
che non soddisfacibili sul territorio na
zionale)

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità,
può deliberare di assumere a carico del fondo regionale ospedalie
ro gli oneri derivanti dalle prestazioni ospedaliere relative al
ricovero in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale di
cittadini indicati all'art. 2 della presente legge e residenti in
Comuni della Puglia le cui esigenze terapeutiche non potrebbero al
trimenti essere soddisfatte in modo o tempi adeguati.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione
dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 8

(Convenzioni con luoghi di cura fuori
del territorio nazionale)

Al di fuori dei casi previsti nel precedente art. 7 e co
munque dopo il primo anno di applicazione della presente legge,
valutate le esigenze terapeutiche che non abbiano trovato soddi-
sfacimento adeguato, per qualità e tempestività, nell'ambito dei
presidi ospedalieri nazionali, la Regione Puglia può stipulare

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

convenzioni con luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale.

I relativi atti deliberativi sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sanità.

E' stato presentato dal consigliere Scamarcio un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese a maggioranza.

Art. 9

(Ricovero nei presidi ospedalieri)

Il ricovero nei presidi ospedalieri, pubblici o convenzionati, di cui all'art. 3 della presente legge è disposto dai rispettivi servizi di accettazione per accertate esigenze di prestazioni ospedaliere.

Il ricovero degli aventi diritto all'assistenza ospedaliere assicurata dalla Regione Puglia non è subordinato ad alcuna autorizzazione.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 10

(Accertamento della necessità del ricovero)

L'accertamento dell'obiettiva esistenza della necessità del ricovero sarà effettuato dai sanitari assegnati all'accettazione che, a tal fine, possono avvalersi di tutti i servizi diagnostici e specialistici del presidio ospedaliero, secondo le modalità disposte dalla direzione sanitaria.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 11
(Uniformità dell'assistenza)

Al fine di garantire l'uniformità dell'assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla Regione Puglia, per i cittadini indicati all'art. 2 della presente legge, sono abolite le classi speciali differenziate nei presidi indicati all'art. 3.

Il ricovero nelle camere speciali è disposto dal medico curante ospedaliero sulla base delle obiettive esigenze assistenziali del paziente.

Le prestazioni libero professionali eventualmente richieste dal ricoverato in base alla normativa vigente non possono svolgersi con pregiudizio del criterio dell'uniformità della assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla Regione Puglia.

E' stato presentato dai consiglieri Laera-Andretta un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma: "E' consentito al ricoverato, che lo richieda espressamente, e che ne assuma per intero gli oneri, di consultare professionisti privati operanti al di fuori dell'ospedale o della casa di cura". Posto ai voti, è respinto con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua stesura originaria. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 12
(Accertamento del titolo dell'assistenza assicurata dalla Regione Puglia)

L'ufficio spedalità del presidio ospedaliero, pubblico o convenzionato, accerta il titolo in base al quale il ricoverato abbia diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia.

Il ricoverato che non sia in grado di esibire la documentazione

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

ne attestante il suo titolo all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia può sottoscrivere una dichiarazione indicante a quale categoria di aventi diritto egli appartiene.

In caso di minore età o di impedimento, la dichiarazione di cui al precedente comma può essere sottoscritta dall'accompagnatore. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 13

(Prestazioni libero professionali nei presidi dipendenti da enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale)

Il ricoverato che richieda prestazioni libero professionali all'interno dei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale ai sensi del precedente art. 11, ultimo comma, è tenuto a corrispondere in proprio, all'amministrazione dell'ente, il costo delle prestazioni professionali richieste. E' stato presentato dai consiglieri Scamarcio, Liuzzi e Tatarella un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Posto ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 14

(Oneri delle prestazioni a cittadini non aventi diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia)

Il ricoverato non avente diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia è tenuto a corrispondere all'amministrazione del presidio ospedaliero il costo delle prestazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nonché le spese di ricovero e mantenimento deliberate dalle amministrazioni dei presidi di cui all'art. 3 della presente legge. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 15
(Ruolo regionale)

E' istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera ai cittadini non assistibili da enti e casse mutue di malattia, anche aziendali, ai sensi dell'art. 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il ruolo ha validità fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 16
(Iscrizione al ruolo regionale e contributo annuale)

I cittadini residenti in Comuni della Puglia e non aventi posizione assicurativa presso alcun ente o cassa mutua di malattia possono ottenere l'assistenza ospedaliera in forma diretta e senza limiti di durata a carico della Regione Puglia mediante iscrizione nel ruolo regionale di cui al precedente art. 15.

Possono iscriversi al ruolo regionale anche gli stranieri stabilmente residenti in un Comune della Puglia e gli apolidi.

L'importo del contributo annuale per ciascun soggetto richiedente, da versare a norma del successivo art. 19 è pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata in Puglia per l'anno precedente.

Per il primo anno di attuazione della presente legge l'importo del contributo è pari alla spesa media capitaria per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'INAM per l'anno 1974.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 17

(Durata e decorrenza dell'iscrizione
al ruolo regionale)

L'iscrizione al ruolo regionale di cui all'art. 15 della presente legge è operante fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale e decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene inoltrata la richiesta.

Per i cittadini che, nel corso dell'anno nel quale viene inoltrata la richiesta, avessero avuto ad altro titolo il diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia, l'iscrizione decorre dal primo giorno di scopertura assicurativa.

Nei casi previsti dal precedente comma, l'importo del contributo dovuto per l'anno di iscrizione si calcola dividendo l'ammontare del contributo stabilito al precedente art. 16 per il numero dei giorni dell'anno di iscrizione e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni per i quali è valida l'iscrizione al ruolo regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 18

(Modalità di iscrizione al ruolo regionale)

La domanda di iscrizione al ruolo di cui all'art. 15 della presente legge, corredata dalla documentazione che sarà stabilita con deliberazione della Giunta regionale, è presentata a mezzo del servizio postale all'assessorato alla Sanità della Regione.

L'assessorato alla Sanità della Regione provvede alla tenuta del ruolo e alle relative variazioni; rilascia ai richiedenti il libretto personale di iscrizione; calcola l'ammontare del contributo dovuto a norma dei precedenti artt. 16 e 17 e lo comunica all'esattoria competente per la riscossione ai sensi del successivo art. 19 della presente legge.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 19

(Riscossione del contributo relativo alla iscrizione al ruolo regionale)

La riscossione del contributo avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni da stipularsi sulla base di idonei atti deliberativi della Giunta regionale.

Le entrate sono versate dalle esattorie al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 20

(Iscrizione al ruolo regionale dei cittadini pugliesi che siano lavoratori stagionali all'estero)

I cittadini residenti in un Comune della Puglia e che siano lavoratori stagionali all'estero, possono ottenere l'iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 15 versando un importo proporzionato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza sul territorio nazionale.

Per i cittadini indicati al primo comma che siano capofamiglia, il diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia è esteso a tutto il nucleo familiare.

Ai cittadini di cui ai precedenti commi l'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia sarà erogata in qualsiasi periodo dell'anno fino ad un massimo complessivo di giornate di degenza pari al periodo medio di permanenza sul territorio nazionale della categoria di appartenenza del lavoratore.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

L'importo dovuto dal cittadino di cui al primo comma è calcolato dall'assessorato alla Sanità secondo i criteri di cui all'art. 17 e sulla base di dati ufficiali attinti presso il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale.
Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 21
(Decadenza dall'iscrizione al ruolo regionale)

Il conseguimento del diritto all'assistenza ospedaliera a diverso titolo determina la decadenza dalla iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 15 a far tempo dal giorno dal quale decorre il diritto acquisito ad altro titolo.

La comunicazione dell'avvenuto conseguimento del diritto all'assistenza a diverso titolo va fatta dall'iscritto all'assessorato alla Sanità della Regione Puglia.

Nei casi previsti al primo comma del presente articolo il contributo di cui all'art. 16 della presente legge è dovuto fino all'ultimo giorno di validità dell'iscrizione nel ruolo regionale.

L'Assessorato alla Sanità della Regione calcola, con i criteri di cui all'art. 17 della presente legge; l'ammontare del contributo dovuto e ne dà comunicazione all'esattoria competente alla riscossione, diffidandola dal procedere ad indebite riscossioni.

Nei casi in cui, a causa di tardiva comunicazione da parte dell'iscritto dell'avvenuto conseguimento del diritto all'assistenza a titolo diverso, siano state riscosse contribuzioni non dovute, l'assessorato alla Sanità della Regione comunicherà all'interessato l'ammontare dei contributi relativi al periodo di validità dell'iscrizione nel ruolo regionale. L'interessato richiederà a suo carico, presso le amministrazioni competenti, il rimborso

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

delle somme corrisposte ma non dovute.

Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

**Art. 22
(Azione di rivalsa)**

La Regione Puglia esercita azione di rivalsa nei casi previsti dall'art. 1916 del Codice Civile e dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1963, n. 990.

Il costo dell'assistenza ospedaliera da addebitare ai responsabili sarà determinato a norma del precedente art. 14.

L'azione di rivalsa viene esercitata in ottemperanza dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi ~~P.C.I. e M.S.I.~~

**Art. 23
(Ottemperanze ai fini dell'azione di
rivalsa)**

Gli Enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura private devono segnalare, con apposito formulario e secondo le istruzioni e nei termini che saranno stabiliti dall'assessorato alla sanità della Regione, i casi di ricovero per malattie presumibilmente provocate da terzi responsabili.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

**Art. 24
(Disposizione generale)**

Per quanto non specificatamente disposto nella presente legge, valgono le disposizioni generali della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 25

(Norme regolamentari in contrasto con
la presente legge)

Si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari degli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale le quali siano in contrasto, in tutto o in parte, con le norme della presente legge.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

E' stato presentato dai consiglieri Laera-Andretta un emendamento aggiuntivo: art. 25 bis: "Il ricovero è comprensivo di forniture di protesi indispensabili alla funzionalità di organi o di arti che costituiscono parte integrante ed imprescindibile del trattamento ospedaliero, di sangue per emotrasfusioni e di esami istologici". Respinto con votazione palese all'unanimità.

E' stato presentato dai consiglieri Laera-Andretta un emendamento aggiuntivo, art. 25 ter: "E' fatto obbligo all'ente ospedaliero e agli istituti di ricovero e cura di notificare entro tre giorni quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386". Respinto con votazione palese all'unanimità.

E' stato presentato dai consiglieri Laera-Andretta un emendamento aggiuntivo, art. 25 quater: "Su certificazione del medico curante, nel caso di trasporto dal domicilio al nosocomio, ed il primario ospedaliero nel caso inverso, la Regione assume a proprio carico l'onere del trasporto in autoambulanza, purché da detta certificazione risulti la indispensabilità del trasporto medesimo.

Nel caso di ricoveri in regime di "assistenza indiretta", la Regione, previa acquisizione della certificazione come sopra descritto, provvede al rimborso all'avente diritto secondo le tariffe

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

fe della C.R.P.". Posto ai voti, è respinto con votazione palese all'unanimità.

E' stato presentato dai consiglieri Laera-Andretta un' emenda aggiuntiva, art. 25 quinquies: "Nei casi di ricoveri effettuati o da effettuarsi in nosocomi ubicati fuori dell'ambito regionale e comunque entro il territorio nazionale, la Regione Puglia se ne assume l'onere secondo modalità, limiti e spese da concordare amministrativamente con le Regioni interessate". Respinto con votazione palese all'unanimità.

Art. 26

(Dichiarazione di urgenza della
presente legge)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

A maggioranza di voti, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

"CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Erogazione dell'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia", nel testo che segue, composto di n. 24 articoli:

Art. 1
(Criteri generali)

Fino alla completa attuazione della riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera in applicazione della legge. 17 agosto 1974, n. 386, con i mezzi finanziari derivanti dal riparto tra le regioni del fondo nazionale ospedaliero e secondo le modalità stabilite con la presente legge.

Art. 2
(Aventi diritto)

Hanno diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia:

- i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza diretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;
- i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza indiretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattie anche aziendali;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- i cittadini italiani non abbienti assistiti a norma dell'art. 13, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386;
- i cittadini italiani iscritti nel ruolo regionale di cui al successivo art. 13 della presente legge;
- i cittadini italiani non aventi posizione assicurativa, ma assistibili in base a vigenti disposizioni;
- gli stranieri non stabilmente residenti sul territorio regionale, assistibili in base alle convenzioni internazionali.

Art. 3

(Assistenza diretta)

Ai cittadini e agli stranieri indicati al precedente art. 2 la Regione Puglia assicura l'erogazione della assistenza ospedaliera in forma diretta, senza limiti di durata e con criteri di uniformità, attraverso:

- gli ospedali dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale;
- le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, le case di cura private, con i quali la Regione Puglia abbia stipulato apposita convenzione ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 4

(Assistenza indiretta)

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgono della facoltà di ricoverarsi in istituti o case di cura non convenzionati, la Regione Puglia rimborserà una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate,

ubicate sul territorio regionale.

L'ammontare della suddetta spesa media è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che si trovino all'estero per ragioni di lavoro, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera secondo i vigenti ordinamenti dei rispettivi enti mutualistici.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia rimborserà alle casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in Comuni della Puglia.

Art. 5

(Convenzioni della Regione Puglia)

Le convenzioni di cui al precedente art. 3 sono deliberate dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità e sulla base degli appositi schemi che il Ministero della Sanità deve predisporre a norma dell'art. 18, secondo e quarto comma, della legge 17 agosto 1974, n.386.

Art. 6

(Convenzioni in atto alla data dell'11 luglio 1974)

L'erogazione dell'assistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici ed in atto alla data dell'11 luglio 1974 sarà assicurata dalla Regione Puglia ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private fino alla data di emanazione degli schemi di cui al secon-

do comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Ai cittadini residenti in Comuni della Puglia che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private in data successiva a quella di emanazione degli schemi di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione Puglia assicurerà la assistenza ospedaliera in forma indiretta, rimborsando la quota prevista all'art. 4 della presente legge.

Art. 7

(Assistenza in casi di esigenze terapeutiche non soddisfacibili sul territorio nazionale)

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, può deliberare di assumere a carico del fondo regionale ospedaliero gli oneri derivanti dalle prestazioni ospedaliere relative al ricovero in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale di cittadini indicati all'art. 2 della presente legge e residenti in Comuni della Puglia le cui esigenze terapeutiche non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o tempi adeguati.

Art. 8

(Ricovero nei presidi ospedalieri)

Il ricovero nei presidi ospedalieri, pubblici o convenzionati, di cui all'art. 3 della presente legge è disposto dai rispettivi servizi di accettazione per accertate esigenze di prestazioni ospedaliere.

Il ricovero degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla regione Puglia non è subordinato ad alcuna autorizzazione.

Art. 9

(Accertamento della necessità del ricovero)

L'accertamento dell'obiettiva esistenza della necessità del ricovero sarà effettuato dai sanitari assegnati all'accettazione che, a tal fine, possono avvalersi di tutti i servizi diagnostici e specialistici del presidio ospedaliero, secondo le modalità disposte dalla direzione sanitaria.

Art. 10

(Uniformità dell'assistenza)

Al fine di garantire l'uniformità dell'assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla Regione Puglia, per i cittadini indicati all'art. 2 della presente legge, sono abolite le classi speciali differenziate nei presidi indicati all'art. 3.

Il ricovero nelle camere speciali è disposto dal medico curante ospedaliero sulla base delle obiettive esigenze assistenziali del paziente.

Le prestazioni libero professionali eventualmente richieste dal ricoverato in base alla normativa vigente non possono svolgersi con pregiudizio del criterio dell'uniformità dell'assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla Regione Puglia.

Art. 11

(Accertamento del titolo all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia)

L'ufficio spedalità del presidio ospedaliero, pubblico o convenzionato, accetta il titolo in base al quale il ricoverato abbia diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia.

Il ricoverato che non sia in grado di esibire la documentazione attestante il suo titolo all'assistenza as

sicurata dalla Regione Puglia può sottoscrivere una di
chiarazione indicante a quale categoria di aventi dirit
to egli appartiene.

In caso di minore età o di impedimento, la dichia
razione di cui al precedente comma può essere sottoscrit
ta dall'accompagnatore.

Art. 12

(Oneri delle prestazioni a cittadini non aventi diritto
all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia)

Il ricoverato non avente diritto all'assistenza ospedaliera
assicurata dalla Regione Puglia è tenuto a corrispondere
all'amministrazione del presidio ospedaliero il costo del
le prestazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 27 marzo
1969, n. 130, nonché le spese di ricovero e mantenimento
deliberate dalle amministrazioni dei presidi di cui allo
art. 3 della presente legge.

Art. 13

(Ruolo regionale)

E' istituito il ruolo regionale per l'assistenza o-
spedaliera ai cittadini non assistibili da enti e casse
mutue di malattia, anche aziendali, ai sensi dell'art. 13
della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il ruolo ha validità fino all'attuazione della rifor
ma sanitaria nazionale.

Art. 14

(Iscrizione al ruolo regionale e contributo annuale)

I cittadini residenti in Comuni della Puglia e non a
venti posizione assicurativa presso alcun ente o cassa mu

tua di malattia possono ottenere l'assistenza ospedaliera in forma diretta e senza limiti di durata a carico della Regione Puglia mediante iscrizione nel ruolo regionale di cui al precedente art. 13.

Possono iscriversi al ruolo regionale anche gli stranieri stabilmente residenti in un Comune della Puglia e gli apolidi.

L'importo del contributo annuale per ciascun soggetto richiedente, da versare a norma del successivo art. 17, è pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata in Puglia per l'anno precedente.

Per il primo anno di attuazione della presente legge l'importo del contributo è pari alla spesa media capitaria per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'INAM per l'anno 1974.

Art. 15

(Durata e decorrenza dell'iscrizione al ruolo regionale)

L'iscrizione al ruolo regionale di cui all'art. 13 della presente legge è operante fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale e decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene inoltrata la richiesta.

Per i cittadini che, nel corso dell'anno nel quale viene inoltrata la richiesta, avessero avuto ad altro titolo il diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia, l'iscrizione decorre dal primo giorno di scopertura assicurativa.

Nei casi previsti dal precedente comma, l'importo del contributo dovuto per l'anno di iscrizione si calcola dividendo l'ammontare del contributo stabilito al precedente art. 14 per il numero dei giorni dell'anno di iscrizione e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni per i quali è valida l'iscrizione al ruolo regionale.

Art. 16

(Modalità di iscrizione al ruolo regionale)

La domanda di iscrizione al ruolo di cui all'art. 13 della Presente legge, corredata dalla documentazione che sarà stabilita con deliberazione della Giunta regionale, è presentata a mezzo del servizio postale all'assessorato alla Sanità della regione.

L'assessorato alla Sanità della Regione provvede alla tenuta del ruolo e alle relative variazioni, rilascia ai richiedenti il libretto personale di iscrizione, calcola l'ammontare del contributo dovuto a norma dei precedenti artt. 14 e 15 e lo comunica all'esattoria competente per la riscossione ai sensi del successivo art. 17 della presente legge.

Art. 17

(Riscossione del contributo relativo alla iscrizione al ruolo regionale)

La riscossione del contributo avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni da stipularsi sulla base di idonei atti deliberativi della Giunta regionale.

Le entrate sono versate dalle esattorie al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 18

(Iscrizione al ruolo regionale dei cittadini pugliesi che siano lavoratori stagionali all'estero)

I cittadini residenti in un Comune della Puglia e che siano lavoratori stagionali all'estero, possono otte

nere l'iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 13 versando un importo proporzionato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza sul territorio nazionale.

Per i cittadini indicati al primo comma che siano capofamiglia, il diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia è esteso a tutto il nucleo familiare.

Ai cittadini di cui ai precedenti commi l'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia sarà erogata in qualsiasi periodo dell'anno fino ad un massimo complessivo di giornate di degenza pari al periodo medio di permanenza sul territorio nazionale della categoria di appartenenza del lavoratore.

L'importo dovuto dal cittadino di cui al primo comma è calcolato dall'assessorato alla Sanità secondo i criteri di cui all'art. 15 e sulla base di dati ufficiali attinti presso il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale.

Art. 19

(Decadenza dall'iscrizione al ruolo regionale)

Il conseguimento del diritto all'assistenza ospedaliera a diverso titolo determina la decadenza dalla iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 13 a far tempo dal giorno dal quale decorre il diritto acquisito ad altro titolo.

La comunicazione dell'avvenuto conseguimento del diritto all'assistenza a diverso titolo va fatta dall'iscritto all'assessorato alla Sanità della Regione Puglia.

Nei casi previsti al primo comma del presente articolo il contributo di cui all'art. 14 della presente legge è dovuto fino all'ultimo giorno di validità dell'iscrizione nel ruolo regionale.

L'assessorato alla Sanità della Regione calcola, con i criteri di cui all'art. 15 della presente legge, l'ammontare del contributo dovuto e ne dà comunicazione all'esattoria competente alla riscossione, diffidandola dal procedere a indebite riscossioni.

Nei casi in cui, a causa di tardiva comunicazione da parte dell'iscritto dell'avvenuto conseguimento del diritto all'assistenza a titolo diverso, siano state riscosse contribuzioni non dovute, l'assessorato alla Sanità della Regione comunicherà all'interessato l'ammontare dei contributi relativi al periodo di validità dell'iscrizione nel ruolo regionale. L'interessato richiederà a suo carico, presso le amministrazioni competenti, il rimborso delle somme corrisposte ma non dovute.

Art. 20

(Azione di rivalsa)

La Regione Puglia esercita azione di rivalsa nei casi previsti dall'art. 1916 del codice civile e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Il costo dell'assistenza ospedaliera da addebitare ai responsabili sarà determinato a norma del precedente art. 12.

L'azione di rivalsa viene esercitata in ottemperanza dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 21

(Ottemperanze ai fini dell'azione di rivalsa)

Gli Enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura private devono segnalare, con apposito formulario e secondo le istruzioni e nei termini che saranno stabiliti dall'assessorato alla Sanità della Regione, i casi di ricovero per malattie presumibilmente provocate da terzi responsabili.

Art. 22

(Disposizione generale)

Per quanto non specificatamente disposto nella presente legge, valgono le disposizioni generali della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 23

(Norme regolamentari in contrasto con la presente legge)

Si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari degli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale le quali siano in contrasto, in tutto o in parte, con le norme della presente legge.

Art. 24

(Dichiarazione di urgenza della presente legge)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 , comma secondo, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura